

N.132-1/2023

Oggetto: RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE



**TRIBUNALE DI LUCCA**

**SEZIONE CRISI DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, in persona del dott. Carmine Capozzi;

provvedendo sul ricorso proposto ai sensi degli artt.67 e 68 CCII da ROSITA BIFERA, avente ad oggetto: richiesta di omologazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

premessso

- (i) che Rosita Bifera ha chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato tramite l'OCC di Lucca;
- (ii) che con decreto in data 7/9/2023, qui da intendersi richiamato *per relationem*, il tribunale ha disposto che la proposta e il piano fossero pubblicati in apposita area del proprio sito web istituzionale e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori a cura dell'OCC;
- (iii) che l'OCC, in persona del dott. Lorenzo Treggi dell'ODCEC di Lucca, ha provveduto agli adempimenti previsti dall'art.70, co.1 CCII;

premessso ancora

- (iv) che dalla relazione ex art.70, co.6 CCI del predetto organismo, del 14.10.2023, emergeva che il gestore della crisi avesse proposto modifiche al piano per tenere conto dell'esistenza di un creditore chirografario anteriore, non emerso in un primo momento (Sistema Ambiente SpA);
- (v) che con decreto in data 27.10.2023, qui da intendersi richiamato *per relationem*, veniva disposta la rinnovazione degli adempimenti previsti dall'art.70, co.1 CCII, e ciò sul presupposto che, a differenza di quanto reputato dal gestore, non si trattasse di modifica del piano, che restava invariato e basato sull'apporto di finanza esterna, ma di modifica della proposta, con il soddisfacimento dei creditori in misura inferiore a quella prevista inizialmente e



che tale caso fuoriuscisse dal perimetro d'applicazione dell'art.70, co.6, e fosse pertanto necessario rinnovare gli adempimenti previsti dall'art.70, co.1, per consentire ai creditori, rispetto alla nuova proposta che prevede una minore percentuale di soddisfacimento del credito, di poter fare le proprie osservazioni;

considerato che l'OCC ha rinnovato gli adempimenti previsti dall'art.70, co.1 e 6 CCII; che dalla relazione del predetto organismo, depositata in data 28.11.2023, poi integrata in data 29.11.2023, risulta che nessun creditore ha fatto opposizione o presentato osservazioni; che il piano di ristrutturazione proposto dalla debitrice, come integrato dall'OCC, deve intendersi qui richiamato *per relationem*;

ritenuto che vada confermato il giudizio in punto di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano, già effettuato con il decreto di apertura della procedura;

visto l'art.70, co.7 CCII;

#### **P.Q.M.**

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ROSITA BIFERA, meglio generalizzata in atti;

dichiara chiusa la procedura;

dispone che si proceda agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art.70, co.8 CCII.

Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano.

Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art.72, co.3 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

Lucca, 30/11/2023.

Il Giudice  
Carmine Capozzi

